SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero delle finanze

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «La Sapienza» di Roma

Università di Firenze

Università di Modena

Università di Torino

Università di Siena

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 settembre 1994, n. 553.

Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere temporaneamente l'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato, in attesa del riordinamento complessivo dei sistemi previdenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1° febbraio 1995, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché ai lavoratori autonomi è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte degli enti di appartenenza, presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali la decorrenza del pensionamento sia successiva a tale data.

3. È fatta salva, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 1° luglio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la possibilità di revocarla.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, nei casi di pensionamento anticipato specificatamente previsti da norme derogatorie connessi ad esuberi strutturali di manodopera, ai lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nei casi di trattamenti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; non si applicano, inoltre, ai lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, nonché da altri enti o imprese per le quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni di legge.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0600

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Nerviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Nerviano (Milano), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nerviano (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giuseppe Resta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nerviano (Milano) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 giugno 1994, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09425868-Gab. del 30 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nerviano (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Giuseppe Resta.

Roma, 6 agosto 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Mediglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il comune di Mediglia (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dal sindaco e da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mediglia (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Carmela Nuzzi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mediglia (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da sedici membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, dal sindaco e da dodici consiglieri.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09324514-Gab. del 5 luglio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mediglia (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Carmela Nuzzi.

Roma, 6 agosto 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Feisoglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Feisoglio (Cuneo), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Feisoglio (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Tancredi Bruno di Clarafond è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Feisoglio (Cuneo) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 6 maggio 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 16 maggio, 17 giugno e 1° luglio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 1668/13.4-Gab. del 5 luglio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Feisoglio (Cuneo) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Tancredi Bruno di Clarafond.

Roma, 6 agosto 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Spezzano Piccolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Spezzano Piccolo (Cosenza) ed il sindaco nella persona dell'ing. Bonaventura Lamacchia;

Considerato che il predetto amministratore, in dato 13 giugno 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Spezzano Piccolo (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Spezzano Puccolo (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Bonaventura Lamacchia.

Il citato amministratore, in data 13 giugno 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Spezzano Piccolo (Cosenza).

Roma, 6 agosto 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Guglionesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Guglionesi (Campobasso), a seguito delle dimissioni del sindaco e di tre assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guglionesi (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Scipione Lombardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Guglionesi (Campobasso) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da tre assessori, in data 8 aprile 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 20 e 26 maggio e del 4 giugno 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 1118/13-3/29/Gab. dell'8 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guglionesi (Campobasso) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Scipione Lombardi.

Roma, 6 agosto 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Bucciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Consederato che nel comune di Bucciano (Benevento), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge e della decadenza di un altro membro del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bucciano (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Elvira Nuzzolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bucciano (Benevento) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri, che si aggiungono alla precedente decadenza di un altro membro del civico consesso.

Il prefetto di Benevento, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1169/Gab.13.10.1 del 17 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bucciano (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Elvira Nuzzolo.

Roma, 29 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Quinzano d'Oglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Quinzano d'Oglio (Brescia), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quinzano d'Oglio (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Fabrizia Triolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Quinzano d'Oglio (Brescia) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 luglio 1994, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Brescia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1309/13.1.Gab. del 25 luglio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Quinzano d'Oglio (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Fabrizia Triolo.

Roma, 1° settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agnello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sant'Agnello (Napoli), a seguito del decesso del sindaco, che ha comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Agnello (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Mariolina Goglia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Agnello (Napoli) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa del decesso del sindaco, in data 23 aprile 1994, che ha comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 12 maggio, del 9, 21 e 22 giugno 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 010182/Gab. del 25 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agnello (Napoli) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Mariolina Goglia.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Oliveto Lario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Oliveto Lario (Como) ed il sindaco nella persona del sig. Renzo Negri;

Considerato che il predetto amministratore, in data 20 giugno 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Oliveto Lario (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Oliveto Lario (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Renzo Negri.

Il citato amministratore, in data 20 giugno 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Oliveto Lario (Como).

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Semproniano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Semproniano (Grosseto) ed il sindaco nella persona della sig.ra Mariella Rossi;

Considerato che il predetto amministratore, in data 27 giugno 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Semproniano (Grosseto) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Semproniano (Grosseto) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Mariella Rossi.

Il citato amministratore, in data 27 giugno 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Semproniano (Grosseto).

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Trezzano sul Naviglio (Milano), a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto De Lorenzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio (Milano) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 agosto 1994, da diciotto consiglieri, tra i quali il sindaco e quattro assessori.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09426124/Gab. del 3 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto De Lorenzo.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Villimpenta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Villimpenta (Mantova) ed il sindaco nella persona del sig. Gino Armigliati;

Considerato che il predetto amministratore, in data 9 giugno 1994, è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Villimpenta (Mantova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villimpenta (Mantova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni amministrative del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gino Armigliati.

Il citato amministratore, in data 9 giugno 1994, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villimpenta (Mantova).

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Sordio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sordio (Milano), a seguito delle dimissioni di tre assessori su quattro, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sordio (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Marchesano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sordio (Milano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tre assessori su quattro, in data 30 maggio 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 16 giugno, del 4 e 11 luglio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09426092 del 30 luglio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sordio (Milano) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaetano Marchesano.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A6183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Collepasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Collepasso (Lecce), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Collepasso (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Romolo Gusella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Collepasso (Lecce) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 1° agosto 1994, da nove consiglieri che si aggiungono a quelle rassegnate in precedenza da un altro componente il civico consesso.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2316/13.1 Gab. del 2 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Collepasso (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Romolo Gusella.

Roma, 6 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Calolziocorte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Calolziocorte (Bergamo), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calolziocorte (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nunzio Corsaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Calolziocorte (Bergamo) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 2 giugno 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 9 giugno, del 27 luglio e del 1° agosto 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 2248/13.1/Gab. del 2 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calolziocorte (Bergamo) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nunzio Corsaro.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6187

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa d'Ogna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Villa d'Ogna (Bergamo) ed il sindaco nella persona del dott. Bruno Baronchelli;

Considerato che, in data 9 giugno 1994, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Villa d'Ogna (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villa d'Ogna (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Bruno Baronchelli.

Il citato amministratore, in data 9 giugno 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 maro 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

In base a tale disposizione il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, ma nel caso di specie, a causa delle dimissioni del vice sindaco dalle cariche di assessore e consigliere, per cui rimane in carica un solo componente la giunta, lo stesso organo è stato posto in condizioni di impossibilià di funzionamento.

Il prefetto di Bergamo, pertanto, allo scopo assicurare la gestione dell'ente, con proprio decreto del 3 agosto 1994 n. 1790/13.3 Gab., ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio nella persona del dott. Ettore Cucini, al quale ha conferito i poteri spettanti alla giunta comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa d'Ogna (Bergamo).

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6188

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 luglio 1991.

Gradualità, modalità e criteri per l'assunzione, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, del servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni di cura.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 29;

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, come convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1980, n. 750;

Vista la legge 12 aprile 1984, n. 67, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di stabilire la gradualità, le modalità ed i criteri per l'assunzione del servizio di piantonamento di detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura da parte del Corpo di polizia penitenziaria;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio di piantonamento di detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura è assunto dal Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 9 luglio 1991, secondo la gradualità, le modalità e i criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Il servizio di piantonamento è assunto dal Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 9 luglio 1991 negli istituti penitenziari ubicati nelle città di Torino, Novara, Aosta, Milano, Brescia, Trento, Bolzano, Venezia, Verona, Udine, Trieste, Genova, La Spezia, Bologna, Modena, Firenze, Livorno, Perugia, Terni, Ancona, Pesaro, Roma, Latina, L'Aquila, Pescara, Campobasso, Isernia, Napoli, Salerno, Bari, Taranto, Potenza, Matera, Reggio Calabria, Cosenza, Palermo, Catania, Cagliari e Sassari, e a decorrere dal 9 gennaio 1992, in tutti i rimanenti istituti penitenziari.

Art. 3.

1. La traduzione dei detenuti e degli internati da ricoverare in luoghi esterni di cura e da ricondurre negli istituti penitenziari al termine del ricovero è affidata al Corpo di polizia penitenziaria relativamente agli istituti penitenziari e secondo le decorrenze di cui all'art. 2.

2. La traduzione dei detenuti e degli internati da sottoporre a cure o accertamenti diagnostici ambulatoriali in luoghi esterni di cura e da ricondurre negli istituti penitenziari al termine delle stesse è affidata al Corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 9 luglio 1992.

Art. 4.

1. Per particolari esigenze di sicurezza derivanti dal ricovero di detenuti e internati di particolare pericolosità, la vigilanza esterna del luogo di ricovero è effettuata dalle competenti forze di polizia.

2. La motivata richiesta di vigilanza è avanzata dalla direzione dell'istituto penitenziario alla competente Prefettura.

Art. 5.

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di servizio di cui all'art. 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, l'assistenza alle detenute ed alle internate durante la traduzione delle stesse nelle circostanze di cui all'art. 3 è effettuata dal personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'art. 1, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1980, n. 750, e dell'art. 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, su richiesta del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, forniranno il necessario ausilio tecnico-operativo per l'espletamento dei servizi di cui agli articoli 1 e 3.

2. In caso di esigenze operative attinenti alla sicurezza o alla necessità di soccorso segnalate dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, dalle direzioni degli istituti penitenziari o dal personale del Corpo di polizia penitenziaria impegnato nei servizi di traduzione e di piantonamento, le questure, i commissariati o i posti di polizia dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero i comandi dell'Arma dei carabinieri interessati effettueranno tempestivamente gli opportuni interventi di sostegno.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri trasferiranno al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro il 10 giugno 1991 tutti gli atti e documenti di loro competenza, compresi quelli relativi a convenzioni, accordi e intese in vigore, nonché i registri, i prospetti e gli stampati utili alla organizzazione e alla continuità immediata del servizio fino alla realizzazione della completa autonomia in materia del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 8.

1. Per l'espletamento del servizio di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, oltre agli automezzi dell'Amministrazione penitenziaria e a quelli in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria, sono impiegati gli automezzi di cui all'art. 2 della legge 12 aprile 1984, n. 67, e successive modificazioni, messi a disposizione, mediante accordi tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel numero e nel tipo adeguati alle obiettive esigenze.

2. Gli automezzi di cui ai predetti accordi verranno immatricolati quali automezzi del Corpo di polizia penitenziaria e identificati dalla targa automobilistica «POLIZIA PENITENZIARIA».

Art. 9.

1. Il coordinamento tecnico e operativo dei servizi di cui agli artt. 1 e 3 è affidato ai Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria che potranno avvalersi della specifica collaborazione degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

Art. 10.

1. I detenuti e gli internati ricoverati a qualsiasi titolo in luoghi esterni di cura sono soggetti alle norme del vigente ordinamento penitenziario, in quanto applicabili.

Art. 11.

1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1991

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

94A6216

DECRETO 9 gennaio 1992.

Proroga del termine per l'assunzione, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, del servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni di cura e del servizio delle relative traduzioni.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto interministeriale del 9 luglio 1991, con cui sono stati stabiliti la gradualità, le modalità ed i criteri per l'assunzione, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, del servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni di cura;

Considerato che, a causa del notevole aumento della popolazione detenuta ed internata e della apertura di molti nuovi istituti penitenziari di maggiore estensione, sono necessari maggiori contingenti di personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Considerato, altresì, che non è stata ancora possibile l'approvazione del disegno di legge relativo all'adeguamento degli organici del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Considerato che, pertanto, il Corpo di polizia penitenziaria non è in grado di assumere completamente il servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni di cura e quello delle relative traduzioni nel termine del 9 gennaio 1992, previsto dalla parte finale dell'art. 2 e dal comma 1 dell'art. 3 del sopracitato decreto interministeriale del 9 luglio 1991, nonché l'altro servizio di traduzione di cui al comma 2 del citato art. 3 nel termine del 9 luglio 1992 ivi previsto;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine del 9 gennaio 1992, di cui alla parte finale dell'art. 2 e di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto interministeriale del 9 luglio 1991 citato in premessa, è prorogato al 9 luglio 1992.

2. Il termine del 9 luglio 1992, di cui al comma 2 dell'art. 3 del sopracitato decreto interministeriale del 9 luglio 1991, è confermato al 9 luglio 1992.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1992

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

AVVERTENZA

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

94A6217

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 agosto 1994.

Emissione a favore della SID - Società italiana distribuzione S.r.l., in Massa e Cozzile, di omologhe di apparecchi misuratori fiscali già concesse alla ADF Elettronica S.r.l., in Acquaviva delle Fonti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali apparecchi misuratori fiscali;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18;

Visto l'art. 3, primo comma, del menzionato decreto 23 marzo 1983, secondo il quale i modelli degli apparecchi misuratori fiscali devono essere approvati dal Ministro delle finanze su parere della commissione di cui al successivo art. 5;

Visto il punto 2 dell'allegato *A* al citato decreto 23 marzo 1983 che subordina l'approvazione del modello al

previo accertamento delle caratteristiche tecnico-funzionali del modello stesso, nonché della valenza organizzativa della ditta produttrice o importatrice;

Vista l'istanza del 22 giugno 1994 con la quale la SID - Società italiana distribuzione S.r.l., con sede in Massa e Cozzile (Pistoia), via Fermi, 11, e la ADF Elettronica S.r.l., con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), premesso che la ADF Elettronica S.r.l. è titolare di alcune approvazioni ministeriali di modelli di apparecchi misuratori fiscali concesse con i decreti di seguito indicati:

Mod. CDS 360 D.M. 441492/92 del 28-11-1992;

Mod. ER 8100 IS D.M. 441459/92 del 02-12-1992;

Mod. ER 8101 IS D.M. 441778/92 del 15-02-1993;

Mod. ER 8750 IS D.M. 441787/92 del 15-02-1993,

e che la ADF Elettronica S.r.l. ha dichiarato di rinunciare ad ogni diritto nascente dalle suddette autorizzazioni, hanno chiesto la reintestazione delle omologhe sopra elencate a nome della stessa SID S.r.l. e l'emissione dei conseguenti provvedimenti amministrativi di adeguamento;

Vista la relazione del 5 luglio 1994 con la quale la commissione per l'approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali ha espresso parere favorevole alle suesposte richieste;

Considerato che occorre provvedere all'aggiornamento dei dati contenuti nella targhetta identificativa degli apparecchi, alla variazione delle tessere di riconoscimento dei tecnici e a tutti gli altri adattamenti conseguenti;

Decreta:

Art. 1.

Le approvazioni dei modelli di apparecchi misuratori fiscali, già concesse alla ADF Elettronica S.r.l., con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), con i sottoelencati decreti ministeriali:

D.M. 441492/92 del 28-11-1992 mod. CDS 360;

D.M. 441459/92 del 02-12-1992 mod. ER 8100 IS;

D.M. 441778/92 del 15-02-1993 mod. ER 8101 IS;

D.M. 441787/92 del 15-02-1993 mod. ER 8750 IS,

sono rilasciate alla SID - Società italiana distribuzione S.r.l., con sede in Massa e Cozzile (Pistoia), via Fermi, 11.

I modelli indicati conserveranno la propria denominazione commerciale. Il campo matricolare, di cui le prime due cifre identificano la SID S.r.l. dovrà iniziare con il numero 81000000. Il logotipo fiscale sarà realizzato come segue:

Mod. CDS 360 caratteri alfabetici: AM;

Mod. ER 8100 IS caratteri numerici 81;

Mod. ER 8101 IS caratteri numerici 82;

Mod. ER 8750 IS caratteri numerici 87.

Art. 2.

L'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli esemplari di apparecchi misuratori fiscali appartenenti ai modelli sopra menzionati verranno fornite dai centri di assistenza della SID S.r.l. elencati nell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

I controlli di conformità, previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, saranno effettuati, per i registratori di cassa di cui al precedente art. 1, presso lo stabilimento SID in via Enrico Fermi, 11, a Massa e Cozzile (Pistoia).

Art. 4.

Le targhette identificative dei modelli di apparecchi misuratori fiscali sopra menzionati, raffigurate negli allegati ai rispettivi decreti di approvazione, sono sostituite con quelle rappresentate negli allegati al presente decreto.

Art. 5.

Il marchio del fabbricante e quello identificativo dei tecnici nonché le tessere di riconoscimento dei tecnici stessi sono quelli rappresentati negli allegati al presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà notificato alle società interessate a cura degli uffici I.V.A. di Pistoia e Bari e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A6218

DECRETO 12 settembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le Direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

in data 11 giugno 1994: ufficio del registro di Padova per disinfestazione dei locali;

in data 22 giugno 1994 (dalle ore 10 alle ore 12): ufficio del registro successioni di Genova per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

nei giorni 15 e 16 luglio 1994: ufficio del registro di Mistretta per disinfestazione dei locali;

in data 30 luglio 1994: ufficio del registro atti privati, ufficio del registro atti pubblici, ufficio del registro

demanio, ufficio del registro successioni e atti giudiziari, ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni, ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma per disinfestazione dei locali;

in data 13 agosto 1994: ufficio del registro di Orbetello e ufficio I.V.A. di Cagliari per disinfestazione dei locali;

nei giorni dal 25 al 27 agosto 1994: ufficio del registro di Trani a causa dei lavori di riparazione eseguiti nell'immobile dove ha sede l'ufficio;

Ritenuto che tali cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 11 GIUGNO 1994

Regione Veneto:

ufficio del registro di Padova.

IN DATA 22 GIUGNO 1994

Regione Liguria:

ufficio del registro successioni di Genova.

NEI GIORNI 15 E 16 LUGLIO 1994

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Mistretta.

IN DATA 30 LUGLIO 1994

Regione Lazio:

ufficio del registro atti privati, ufficio del registro atti pubblici, ufficio del registro demanio, ufficio del registro successioni e atti giudiziari, ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni, ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma.

IN DATA 13 AGOSTO 1994

Regione Toscana:

ufficio del registro di Orbetello.

Regione Sardegna:

ufficio I.V.A. di Cagliari.

NEI GIORNI DAL 25 AL 27 AGOSTO 1994

Regione Puglia:

ufficio del registro di Trani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A6247

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 settembre 1994.

Fissazione di un valore massimo di furosina per il latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, concernente l'approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto ed in particolare l'art. 15, in cui viene definito il latte per uso alimentare, e l'art. 23 in cui si impone che esso presenti tutti i requisiti della genuinità e dell'integrità;

Vista la legge 11 aprile 1974, n. 138, ed in particolare l'art. 1 concernente il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana, nonché l'impiego anche parziale del latte in polvere per ottenere latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari;

Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, che disciplina il trattamento e la commercializzazione del latte alimentare, ed in particolare l'art. 4 che dispone che il latte fresco pastorizzato, che presenta una reazione positiva alla perossidasi, sia ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte crudo;

Vista la direttiva del 16 giugno 1992 del Consiglio delle Comunità europee n. 92/46, in cui si impone, nella produzione di latte pastorizzato perossidasi-positivo, l'esclusivo utilizzo di latte crudo;

Considerato che tecnicamente è possibile produrre latte pastorizzato perossidasi-positivo a partire parzialmente o totalmente da materie prime diverse dal latte crudo, quali latte in polvere ricostituito o latte già sottoposto ad altro trattamento termico di risanamento;

Considerato che l'impiego di materie prime diverse da latte crudo nella produzione di latte pastorizzato perossidasi-positivo reca grave pregiudizio alla commercializzazione di questo tipo di latte, alla sua genuinità e qualità e che costituisce frode a danno dei consumatori, sia nel caso di un suo utilizzo per alimentazione diretta, che di successiva trasformazione;

Considerato che i parametri analitici previsti dalle vigenti leggi in materia non permettono di riconoscere con la necessaria sensibilità le predette frodi;

Considerato che recenti ricerche scientifiche hanno evidenziato come la furosina sia presente in piccole quantità nel latte crudo e nel latte pastorizzato perossidasi-positivo, e come assuma consistenti valori qualora vengano utilizzati per la produzione di latte le sopra specificate materie prime diverse dal latte crudo;

Ritenuto necessario salvaguardare la genuinità e la qualità del latte pastorizzato perossidasi-positivo, qualunque sia la sua successiva destinazione, a tutela del consumatore e del mercato di detto latte;

Ritenuto pertanto necessario, in conformità dei risultati delle citate ricerche scientifiche, fissare sin d'ora un valore massimo di furosina consentito nel latte pastorizzato con processo in flusso continuo e che risulti perossidasi-positivo e in attesa dell'ufficializzazione, assumere urgentemente un metodo di analisi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore massimo di furosina nel latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo è fissato, indipendentemente dalla sua denominazione ed utilizzo, in 8 mg/100 g di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per il citato latte.

2. In attesa dell'adozione del metodo ufficiale di analisi per la determinazione della furosina, è assunto il metodo di cui all'allegato *A* al decreto 18 marzo 1994 del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 1994, n. 69.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A6219

DECRETO 23 settembre 1994.

Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1994.

IL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Calabria, Valle d'Aosta, Liguria, Campania e Sicilia i quali hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1994, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto che le regioni Liguria e Valle d'Aosta non hanno richiesto il provvedimento che autorizza l'arricchimento di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2332/92 dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento n. 822/87;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1994-95 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni indicate delle premesse.

2. Le regioni Liguria e Valle d'Aosta non sono autorizzate ad arricchire i vini spumanti.

3. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità ed entro i limiti massimi previsti dai regolamenti comunitari sopracitati.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 settembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A6268

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

«Il primo comma dell'art. 9 del titolo X è modificato ed integrato dal seguente nuovo articolo:

La facoltà di medicina e chirurgia si articola in tre corsi di laurea in medicina e chirurgia.

I tre corsi di laurea hanno lo stesso ordinamento didattico e possono attivare piani di studio indirizzati secondo gli ordinamenti vigenti.

La durata dei corsi di laurea in medicina e chirurgia è di sei anni.

Il titolo di ammissione ai corsi di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910».

Roma, 29 luglio 1994

Il rettore: TECCE

94A6221

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Firenze in data 26 febbraio 1993;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 29 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'elenco degli insegnamenti opzionali relativi al corso di laurea in storia, di cui all'art. 71, sono aggiunte le sottoelencate discipline:

Indirizzo antico:

Archeologia iranica

Preistoria e protostoria del vicino e medio oriente

Indirizzo medioevale:

Storia della chiesa medievale

Esegesi biblica medievale

Indirizzo moderno:

Storia della chiesa nell'età moderna e contemporanea

Indirizzo contemporaneo:

Sociologia urbana e rurale

Storia costituzionale e amministrativa dell'Italia contemporanea

Storia dei partiti e dei movimenti politici

Storia del Cristianesimo nell'età moderna e contemporanea

Storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa
Storia dell'Italia contemporanea
Storia del lavoro e del movimento operaio
Storia moderna e contemporanea dell'Asia
Storia sociale contemporanea
Bibliologia
Economia politica

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 7 giugno 1994

Il rettore: BLASI

94A6223

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16 comma 1 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 19 ottobre 1983;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 17 febbraio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 107 dello statuto, nella tabella degli insegnamenti attivabili la facoltà di ingegneria è inserito il seguente raggruppamento:

H120 - Storia dell'architettura:
1) storia dell'architettura;
2) storia dell'architettura e dell'urbanistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 30 luglio 1994

Il rettore: CIPOLLI

94A6224

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16 comma 1 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 19 ottobre 1983 e 18 aprile 1994;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 17 febbraio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dall'elenco delle scuole dirette a fini speciali previsto all'art. 467 dello statuto è cancellata la scuola diretta a fini speciali in informatica.

Art. 2.

Gli articoli 487 e seguenti relativi alla scuola diretta a fini speciali in informatica sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 112 viene inserito il diploma universitario in ingegneria informatica ed automatica con il relativo spostamento della numerazione seguente.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA INFORMATICA E AUTOMATICA

Art. 113. — Presso la facoltà di ingegneria è istituto il corso di diploma universitario in ingegneria informatica ed automatica.

Il predetto corso fa parte del settore dell'ingegneria dell'informazione.

L'iscrizione a tale corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero di iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il corso può essere articolato in orientamenti fissati dalla facoltà all'atto dell'emanazione del regolamento.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Diplomato in ingegneria informatica e automatica».

Art. 114. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in ingegneria informatica e automatica è dichiarato affine a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria.

Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso del diploma universitario, sarà di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo, e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

In particolare il corso di diploma universitario in ingegneria informatica e automatica è considerato strettamente affine al corso di laurea in ingegneria informatica.

Art. 115. — La durata degli studi dei corsi di diploma in ingegneria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificati nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali siano stipulate apposite convenzioni. L'attività di tirocinio potrà essere ritenuta equivalente dal consiglio del corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc) di almeno 50 ore.

Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti farà ricorso a criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. L'art. 116 riporta per il corso di diploma universitario in ingegneria informatica e automatica il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei curricula didattici. La facoltà completerà le indicazioni fino ad un massimo di trenta moduli didattici per raggiungere gli obiettivi didattico-formativi previsti.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università di Modena.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

Art. 116. — Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio del corso di diploma, determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma universitario.

In particolare nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nella tabella XXIX e successive modifiche. Nel caso in cui il corso di insegnamento sia specifico del diploma e non mutuato da un corso di laurea affine, alla denominazione dell'insegnamento verrà aggiunta la sigla D.U. La designazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quella riportata nei gruppi stessi.

Il *curriculum* del diploma universitario in ingegneria informatica e automatica è formulato con riferimento al modulo didattico.

Nelle tabelle che seguono sono riportati il/i gruppo/i di discipline con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario viene anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali.

Nella tabella *A* sono indicati i moduli didattici che concorrono a costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi universitari di ingegneria; nella tabella *B2* i moduli didattici caratterizzanti il settore dell'ingegneria dell'informazione; nella tabella *C2.3.* gli ulteriori moduli didattici specifici del corso di diploma universitario in ingegneria informatica e automatica.

Moduli didattici comuni ai diplomi universitari in ingegneria - Tabella A:

n. 4 m.d. nei ragguppamenti:

A011 Analisi logica e matematica: contenuto: matematica

A012 Geometria

A021 Analisi matematica

A022 Calcolo delle probabilità

A030 Fisica matematica

A041 Analisi numerica e matematica applicata

P041 Statistica

n. 2 m.d. nei raggruppamenti:

B011 Fisica generale: contenuto: fisica

B030 Struttura della materia

n. 1 m.d. nel raggruppamento:

C060 Chimica: contenuto: chimica

n. 1 m.d. nel raggruppamento:

I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni: contenuto: informatica di base

n. 1 m.d. nel raggruppamento:

H150 Estimo: contenuto: economia e gestione

I270 Ingegneria economico-gestionale.

Moduli didattici comuni ai diplomi universitari del settore dell'informazione - Tabella B2:

n. 1 m.d. nel raggruppamento:

I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

n. 1 m.d. nel raggruppamento:

I210 Elettronica

n. 1 m.d. nel raggruppamenti:

I220 Campi elettromagnetici

I230 Telecomunicazioni

n. 1 m.d. nel raggruppamento:

I240 Automatica

n. 2 m.d. nel raggruppamento:

I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Moduli didattici caratterizzanti il diploma di ingegneria informatica e automatica - Tabella C.2.3.:

n. 2 m.d. nel raggruppamento:

I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 1 m.d. nel raggruppamento:

A042 Ricerca operativa

n. 1 m.d. nel raggruppamento:

I240 Automatica

n. 4 m.d. nei raggruppamenti:

I240 Automatica

I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni.

I restanti sette moduli didattici, necessari per raggiungere il numero previsto di trenta, saranno annualmente stabiliti dal consiglio della facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 30 luglio 1994

Il rettore: CIPOLLI

94A6225

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 28 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 1990 relativo alle modifiche all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in matematica;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 19 ottobre 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 15 novembre 1993, e dal consiglio di amministrazione, riunione del 16 novembre 1993;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 marzo 1994;

Viste le delibere di adeguamento adottate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 14 giugno 1994, dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 19 luglio 1994 e dal senato accademico nell'adunanza del 18 luglio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 140 a 146 relativi al corso di laurea in matematica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino), vengono soppressi e sostituiti dal seguente, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

4) CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

Art. 140. — La durata del corso di laurea in matematica è di quattro anni, articolati in un biennio propedeutico a carattere formativo di base e in un successivo biennio articolato in tre indirizzi: generale, applicativo e didattico, di contenuti più specializzati.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero delle annualità è pari a quindici.

Biennio di base

Il biennio di base è articolato in otto insegnamenti annuali obbligatori:

I Anno:

analisi matematica I;

geometria I;

algebra;

fisica generale I.

II Anno:

analisi matematica II;

geometria II;

meccanica razionale;

fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Ciascuno degli insegnamenti di cui sopra è accompagnato da un corso di esercitazioni che ne forma parte integrante.

I corsi di analisi matematica, geometria, fisica generale sono costituiti da due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del primo biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente sarà tenuto a dimostrare, con le modalità definite dal consiglio di corso di laurea, e preferibilmente entro i primi due anni di corso, la conoscenza della lingua inglese.

Biennio di indirizzo

Gli insegnamenti del secondo biennio potranno essere divisi in due moduli ridotti di uguale estensione e durata, aventi ciascuno un contenuto culturale compiuto e un programma ben definito.

I programmi dei moduli ridotti saranno oggetto di certificazione da parte del C.C.L. nel caso di trasferimenti degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea.

Per ogni modulo ridotto è previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento. Il modulo ridotto potrà essere caratterizzato con un sottotitolo.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

Ogni anno accademico i corsi che saranno svolti suddivisi in moduli e le propedeuticità non menzionate nel presente statuto saranno riportate nel manifesto annuale degli studi.

I bienni di indirizzo sono articolati in sette corsi annuali, dei quali quattro al terzo anno e tre al quarto (o negli equivalenti moduli ridotti, ove attivati).

Sono insegnamenti obbligatori per tutti gli indirizzi:

istituzioni di geometria superiore;

istituzioni di analisi superiore,

istituzioni di fisica matematica.

Nel caso in cui i predetti insegnamenti siano divisi in moduli ridotti, lo studente sarà tenuto a seguire almeno un modulo ridotto di ciascun insegnamento.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studi che indichi l'indirizzo e i corsi opzionali scelti.

La scelta degli insegnamenti deve essere operata, fatta salva la possibilità di presentare piani di studio individuali ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924, secondo le modalità sotto riportate. Tale scelta deve essere effettuata tra gli insegnamenti inseriti nel presente statuto ed attivati presso il corso di laurea in matematica, oppure tra quelli attivati presso altri corsi di laurea di questa o altre facoltà, purché coerenti con i piani di studio.

L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolate dalla normativa vigente.

INDIRIZZO GENERALE

Lo studente dovrà scegliere tra gli insegnamenti attivati, un insegnamento annuale (o due moduli ridotti) in ciascuno dei seguenti gruppi:

(*A*) Algebra superiore
Geometria superiore

(*B*) Analisi superiore

(*C*) Analisi numerica
Calcolo delle probabilità
Fisica matematica

Gli insegnamenti opzionali (moduli ridotti o insegnamenti annuali) a scelta dello studente per raggiungere l'equivalente dei sette corsi annuali previsti per il biennio di indirizzo, saranno scelti tra i corsi attivati dell'elenco riportato nel presente statuto oppure tra gli insegnamenti attivati in altri corsi di laurea della stessa facoltà o di altra facoltà.

Nel caso in cui gli insegnamenti di istituzioni di geometria superiore oppure di istituzioni di analisi superiore oppure di istituzioni di fisica matematica siano articolati in moduli ridotti, il primo è da considerarsi appartenente al gruppo (*A*), il secondo al gruppo (*B*), il terzo al gruppo (*C*).

INDIRIZZO DIDATTICO

Lo studente dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, due insegnamenti annuali (o un numero equivalente di moduli ridotti) nel seguente gruppo (*D*) e un insegnamento annuale (o due moduli ridotti) nel seguente gruppo (*E*):

(*D*) Matematiche elementari dal punto di vista superiore
Logica matematica
Matematiche complementari
Storia delle matematiche

(*E*) Calcolo delle probabilità
Analisi numerica
Statistica matematica
Teoria delle macchine calcolatrici

Gli insegnamenti opzionali (insegnamenti annuali o moduli ridotti per raggiungere l'equivalente dei sette corsi annuali previsti per il biennio di indirizzo) saranno scelti dallo studente in conformità alle norme precedentemente indicate.

INDIRIZZO APPLICATIVO.

Lo studente dovrà scegliere, fra gli insegnamenti attivati, almeno tre moduli nel seguente gruppo (*F*) e almeno due moduli nel seguente gruppo (*G*):

(*F*) Analisi numerica
Calcolo delle probabilità
Teoria delle macchine calcolatrici

(*G*) Ricerca operativa
Statistica matematica
Logica matematica
Meccanica del continuo

I moduli o gli insegnamenti annuali opzionali, per raggiungere l'equivalente dei sette insegnamenti annuali previsti nel biennio di indirizzo, sono a scelta dello studente in conformità con le norme precedentemente indicate.

Nell'ambito del biennio di indirizzo applicativo il C.C.L. può organizzare combinazioni di corsi opzionali coordinate in modo da costituire «orientamenti» all'interno di tale indirizzo. Tali combinazioni di insegnamenti vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

L'indirizzo applicativo è inteso in senso ampio, con aperture verso ogni tipo di settore applicativo della matematica e relative metodologie.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato.

L'esame di laurea in matematica è costituito dallo svolgimento di:

a) una tesi scritta, che per l'indirizzo generale dovrà avere carattere originale;

b) una tesina, su due assegnate,

secondo modalità stabilite dal C.C.L. in applicazione delle disposizioni vigenti.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo di laurea sarà indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

In applicazione delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910, e 20 novembre 1970, n. 924, lo studente può predisporre un «piano di studio individuale» in deroga all'ordinamento previsto dallo statuto, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero degli esami. Il piano è sottoposto, non oltre il mese di dicembre, all'approvazione del C.C.L. Le delibere di approvazione indicheranno l'indirizzo al quale fa riferimento il piano di studi.

Elenco degli insegnamenti del secondo biennio attivabili presso il corso di laurea in matematica:

istituzioni di logica matematica;
logica matematica;
teoria degli insiemi;
teoria dei modelli;
teoria della ricorsività;
algebra superiore;
algebra commutativa;
algebra computazionale;
istituzioni di algebra superiore;
matematica discreta;
teoria algebrica dei numeri;
teoria dei gruppi;
geometria algebrica;
geometria combinatoria;
geometria descrittiva;
geometria differenziale;
geometria superiore;
istituzioni di geometria superiore;
spazi analitici;
topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale;
didattica della matematica;
fondamenti della matematica;
matematiche complementari;
matematiche elementari dal punto di vista superiore;
storia delle matematiche;
storia dell'insegnamento della matematica;
analisi armonica;
analisi convessa;
analisi funzionale;
analisi non lineare;
analisi superiore;
biomatematica;
calcolo delle variazioni;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi superiore;
matematica applicata;
teoria dei numeri;
teoria delle funzioni;
teoria matematica dei controlli;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
filtraggio e controllo stocastico;
processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
teoria delle decisioni;
equazioni differenziali della fisica matematica;
fisica matematica;
istituzioni di fisica matematica;
meccanica analitica;
meccanica del continuo;
meccanica superiore;
metodi e modelli matematici per le applicazioni;
metodi geometrici della fisica matematica;
propagazione ondosa;
sistemi dinamici;
stabilità e controlli;
teorie relativistiche;
analisi numerica;
calcolo numerico;
calcolo parallelo;
calcolo numerico e programmazione;
laboratorio di programmazione e calcolo;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi numerici per la grafica;

metodi numerici per l'ingegneria;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
grafi e reti di flusso;
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per la logistica;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
astronomia;
teoria delle macchine calcolatrici;
algoritmi e strutture dati;
cibernetica;
informatica applicata;
intelligenza artificiale;
linguaggi di programmazione;
metodi formali per l'informatica;
programmazione;
reti neurali;
matematica finanziaria;
matematica attuariale;
astrofisica;
cosmologia;
meccanica celeste;
meccanica dei fluidi;
magnetofluidodinamica;
plasmi astrofisici;
elettrodinamica;
fisica superiore;
fisica teorica;
istituzioni di fisica teorica;
meccanica statistica;
meccanica statistica di non equilibrio;
metodi matematici della fisica;
relatività;
teoria dei campi;
termodinamica;
teorie quantistiche;
teoria della gravitazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 28 luglio 1994

Il rettore: DIANZANI

94A6227

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 16 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 marzo 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo IV dello statuto, relativo alla facoltà di lettere e filosofia, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del diploma universitario di operatore dei beni culturali:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI OPERATORE DEI BENI CULTURALI

Art. 62 *(Costituzione e durata del corso di diploma)*. — È istituito presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena il corso di diploma universitario di operatore dei beni culturali.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli archivisti, dei bibliotecari, degli esperti dei beni storico-artistici, archeologici e musicali e degli operatori del restauro dei beni culturali.

Il corso di diploma fornirà agli allievi una formazione integrata teorico-pratica fondata su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione paleografica, diplomatica, storico-artistica, storico-archeologica, storico-scientifica e informatica-amministrativa, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma dei beni culturali.

Art. 63 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 64 *(Corsi di laurea e di diplomi affini. Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 62 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno, e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, archivistico e librario e storico-artistico; al corso di laurea in materie letterarie.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi. Questo non potrà essere superiore al terzo.

Art. 65 *(Articolazione del corso degli studi).* — Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una seconda con otto indirizzi attivabili: archivistico; beni librari; storico-artistico; beni musicali; beni archeologici; informatico; documentalisti; storico-scientifico.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1300 ore di cui almeno 150 ore di esercitazioni pratiche di laboratorio e di tirocinio, e di apprendimento delle principali lingue d'uso.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti e istituti, pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi e individuate al successivo art. 66, in cui per ciascuna di esse è previsto il numero minimo di ore di attività didattiche.

L'attività didattica sarà articolata in quindici discipline di durata annuale. Sono, poi, previsti due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche e di laboratorio, e quelle di studio delle lingue.

Art. 66 *(Ordinamento didattico).* — Le quindici discipline annuali e due cicli brevi, nonché le attività di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali.

Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

Area 1 - Diritto e organizzazione:

storia del diritto italiano;

diritto amministrativo;

diritto pubblico;

economia e organizzazione aziendale;

diritto e legislazione dei beni culturali.

Area 2 - Storia:

storia greca;

storia romena;

storia bizantina;

storia medievale;

storia moderna;

storia contemporanea;

storia del Vicino Oriente Antico;

storia dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'Asia orientale.

Area 3 - Storia dell'arte:

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte medievale;

storia dell'arte moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia dell'arte musulmana;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'arte dell'Estremo Oriente;

storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;

storia dell'arte Tibetana e Mongola;

storia dell'arte copta.

Area 4 - Storia della scienza:

storia della scienza e della tecnica;

storia del pensiero scientifico;

storia e metodologia della scienza.

Area 5 - Informatica:

informatica generale;

telematica;

elaborazioni delle immagini.

Area 6 - Lingue straniere:

lingua inglese;

lingua francese;

lingua tedesca;

lingua spagnola.

Le altre nove annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle sette aree previste per ciascuno degli otto indirizzi in cui il corso di diploma potrà essere articolato e che di seguito si elencano. Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse. Nel caso dell'indirizzo informatico per i beni culturali, le discipline da scegliersi non potranno essere inferiori a due. Potrà trattarsi, oltreché di quelle inserite nell'area 2, anche quelle contenute nell'area 5 della formazione di base.

INDIRIZZO ARCHIVISTICO

Area 1 - Archivistica:

archivistica generale;

archivistica speciale medievale;

archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 2 - Diplomatica:

diplomatica;

diplomatica contemporanea.

Area 3 - Paleografia:

paleografia latina;

codicologia;

paleografia greca;

esegesi delle fonti storiche.

Area 4 - Latino:

latino medievale;

latino moderno;

lingua latina.

Area 5 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia;

bibliografia;

bibliologia.

Area 6 - Tecnologie archivistiche:

tecnologie archivistiche;

informatica applicata agli archivi;

procedure di formazione e organizzazione degli archivi.

Area 7 - Restauro:

teoria del restauro;

restauro del libro a stampa e del manoscritto;

storia e tecniche del restauro.

INDIRIZZO BENI LIBRARI

Area 1 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia;

bibliografia;

bibliologia.

Area 2 - Archivistica:

archivistica generale;

archivistica speciale medievale;

archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 3 - Diplomatica:

diplomatica;

diplomatica contemporanea.

Area 4 - Latino e greco:

latino medievale;

latino moderno;

lingua moderna;

lingua greca.

Area 5 - Tecnologia e tecniche della documentazione:

tecnica dei cataloghi e classificazione;

teoria e tecnica della documentazione;

documentazione automatica;

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;

sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 6 - Storia del libro:
storia della stampa e dell'editoria;
storia del libro;
storia delle biblioteche;
codicologia.

Area 7 - Restauro:
teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

IDIRIZZO PER DOCUMENTALISTI

Area 1 - Scienze bibliotecarie:
biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

Area 2 - Informatica:
informatica applicata;
basi di dati e sistemi informativi;
sistemi di elaborazione;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche.

Area 3 - Letteratura:
letteratura italiana;
letteratura italiana moderna e contemporanea.

Area 4 - Teoria e tecnica della documentazione:
tecnica dei cataloghi e della classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
documentazione automatica;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 5 - Statistica ed economia:
elementi di statistica;
economia politica;
scienza dell'amministrazione;
economia dell'arte e della cultura.

Area 6 - Tecnologia della documentazione:
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
sistemi informativi documentati e bibliografici.

Area 7 - Restauro:
teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

IDIRIZZO STORICO ARTISTICO

Area 1 - Storia dell'arte:
storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte musulmana;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
storia dell'arte tibetana e mongola;
storia dell'arte copta.

Area 2 - Arti applicate:
storia della miniatura;
storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
archeologia industriale;
storia delle arti applicate e dell'oreficeria.

Area 3 - Teoria e tecnica delle arti:
museografia e museotecnica;
storia delle tecniche artistiche;
teoria e storia della cartografia;
storia delle arti grafiche;
storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi;
teoria e tecnica della cinematografia;
storia delle tecniche del cinema;
museologia e storia del collezionismo;
metodologia della storia dell'arte.

Area 4 - Teoria e tecniche del restauro:
teoria del restauro;
storia e tecniche del restauro delle opere d'arte;
chimica del restauro;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva;
teoria e tecniche del restauro dei manufatti.

Area 5 - Disegno e rilievo:
disegno e rilievo;
elementi di topografia e fotogrammetria.

Area 6 - Discipline artistiche:
psicologia dell'arte;
semiologia delle arti;
sociologia dell'arte.

Area 7 - Estetica:
estetica;
storia e critica del cinema;
storia della critica d'arte;
fenomenologia degli stili;
semiotica del cinema;
semiotica.

IDIRIZZO BENI MUSICALI

Area 1 - Storia:
storia della musica;
storia della musica dell'età classica;
storia della musica medievale e rinascimentale;
storia della musica dell'età moderna;
storia della musica contemporanea;
storia della musica popolare.

Area 2 - Tecniche della musica:
elementi di elettroacustica;
organologia;
elementi di armonia e contrappunto.

Area 3 - Semiologia:
storia delle notazioni musicali;
paleografia musicale;
paleografia musicale bizantina;
semiologia musicale;

teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo;

teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento.

Area 5 - Documentazione, conservazione e restauro:

bibliologia e storia della tradizione manoscritta;

metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali;

museotecnica e museografia musicale;

documentazione musicale.

Area 6 - Teoria musicale:

teoria musicale;

storia della teoria musicale classica;

storia della teoria musicale medievale e rinascimentale.

Area 7 - Discipline ausiliarie:

estetica musicale;

drammaturgia musicale;

metodologia della critica musicale;

etnomusicologia.

INDIRIZZO BENI ARCHEOLOGICI

Area 1 - Storia dell'arte antica:

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte dell'Estremo Oriente;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale.

Area 2 - Archeologia:

archeologia greca e romana;

archeologia della Magna Grecia;

archeologia fenicio-punica;

archeologia tardo-antica;

archeologia cristiana;

archeologia medievale;

egittologia;

archeologia del Vicino e Medio Oriente;

archeologia e storia dell'arte dell'India;

archeologia e storia dell'arte iranica;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale.

Area 3 - Preistoria e protostoria:

ecologia preistorica;

civiltà preclassiche;

paletnologia;

protostoria europea;

paleontologia umana e animale;

etruscologia;

civiltà dell'Italia preromana.

Area 4 - Etnoantropologia:

etnologia;

antropologia culturale;

geografia storica;

antropologia storica del mondo antico.

Area 5 - Tecniche del rilevamento e della documentazione:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

telerilevamento e rilevazioni di immagini;

elementi di topografia e fotogrammetria;

topografia antica.

Area 6 - Archeometria:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

archeometria;

geoarcheologia;

bioarcheologia;

elementi di ecologia.

Area 7 - Restauro:

teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici:

storia e tecniche del restauro;

museografia e museotecnica;

museologia e storia del collezionismo;

chimica del restauro.

IDIRIZZO INFORMATICO

Area 1 - Diritto:

elementi di diritto per archivisti;

diritto e legislazione dell'informatica;

diritto d'autore.

Area 2 - Informatica:

informatica applicata;

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;

basi di dati e sistemi informativi;

sistemi di elaborazione.

Area 3 - Tecnica della documentazione:

tecnica dei cataloghi e classificazione;

teoria e tecnica della documentazione;

teoria e tecniche della documentazione audiovisiva;

tecniche di documentazione automatica.

Area 4 - Archivista o bibliografia:

archivista generale;

archivista speciale;

bibliografia;

biblioteconomia.

Area 5 - Restauro:

teoria del restauro;

restauro del libro a stampa del manoscritto;

storia e tecniche del restauro.

Area 6 - Storia della scienza:

storia della scienza e della tecnica;

storia delle innovazioni tecnologiche.

Area 7 - Museografia e museotecnica:

museografia;

museologia e storia del collezionismo;

museotecnica;

catalogazioni;

teoria e storia dei sistemi di classificazione;

conservazione di beni culturali-scientifici.

INDIRIZZO STORICO-SCIENTIFICO

Area 1 - Museografia e museotecnica:
museografia;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali-scientifici;
conservazione e gestione delle medioteche.

Area 2 - Storia della scienza e della tecnica:
storia della scienza e della tecnica;
storia della chimica;
storia della fisica;
storia della medicina;
archeologia industriale.

Area 3 - Storia della strumentazione scientifica:
storia degli strumenti scientifici;
storia della didattica delle scienze;
museologia e storia del collezionismo scientifico.

Area 4 - Teoria e tecniche del restauro:
teoria del restauro;
storia e tecniche del restauro;
restauro dei beni culturali e scientifici;
restauro dei reperti naturalistici;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

Area 5 - Analisi dei materiali:
analisi chimica;
analisi diffrattometrica e strutturale;
analisi chimica strumentale;
analisi della corrosione e protezione dei materiali.

Area 6 - Natura dei materiali:
petrografia dei beni culturali;
metallografia dei beni culturali;
materiali cellulosici, tessuti e legno;
materiali ceramici, vetrosi, leganti.

Area 7 - Archeometria:
archeometria metodologica;
geoarcheometria;
petroarcheometria;
bioarcheometria;
ecologia preistorica.

È previsto un ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in settanta ore per ciascuna disciplina.

I due cicli didattici brevi riguarderanno, per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facoltà presso le quali il corso di diploma è istituito.

Il numero minimo di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in trenta ore per ciascuna disciplina.

Art. 67 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente.

Art. 68 *(Regolamento dei corsi di diploma)*. — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano con apposito regolamento, in conformità di quello didattico l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 16 giugno 1994

Il rettore: TOSI

94A6226

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 settembre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1559,70
ECU	1922,64
Marco tedesco	1005,74
Franco francese	294,39
Lira sterlina	2454,19
Fiorino olandese	897,62
Franco belga	48,913
Peseta spagnola	12,130
Corona danese	256,11
Lira irlandese	2426,11
Dracma greca	6,601
Escudo portoghese	9,871
Dollaro canadese	1156,02
Yen giapponese	15,867
Franco svizzero	1214,91
Scellino austriaco	142,90
Corona norvegese	229,60
Corona svedese	208,60
Marco finlandese	318,34
Dollaro australiano	1154,49

94A6298

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto di decorazione al merito dell'Esercito

Con decreto del direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito 21 giugno 1994 il decreto ministeriale n. 97 del 31 maggio 1994 di conferimento della croce d'argento al merito dell'Esercito è stato rettificato nel senso che il grado dell'intestatario del «Gen.D. CC Giuseppe Tavormina» deve essere rettificato in: «Gen.C.A. CC Giuseppe Tavormina».

94A6255

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, e del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare K05A, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore della Università entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

94A6258

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università di Modena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

«Economia politica» (Settore disciplinare - P01A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università di Modena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

«Neonatologia» (Settore disciplinare - F19A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

«Ecologia applicata» (Settore disciplinare - E03A);

«Zoologia applicata» (Settore disciplinare - E02A);

«Storia della fisica» (Settore disciplinare - B01C).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A6257

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300